



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.2 DEL 15 OTTOBRE 2026 CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 12 Ottobre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Ottobre 2026,
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone.

Reclamo della società SOCCER DREAM PALMA C. in riferimento al C.U. n. 20/AG del 12/10/2026.

Gara – Soccer Dream Palma C. / Acerrana 1926 del 27.09.2026 – Campionato Under 15 Regionale.

Partita persa ad entrambe società, ammenda euro 300.00, due giornate porte chiuse con commissari di campo.

La società Asd Soccer Dream Palma C. proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul Cu n.20/Ag del 1/10/2026, con la quale il GST aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società per comportamento gravemente scorretto dei propri tesserati con l'obbligo di disputare per entrambe le prossime due gare interne a porte chiuse. Il Gst, infine, dispone che entrambe le società, in occasione della disputa delle prossime due gare casalinghe a porte chiuse, ci sia la presenza di un commissario di campo a spese delle società.

La società reclamante, nel proporre l'impugnativa, evidenziava la violazione e/o falsa applicazione dei principi di sproporzionalità, adeguatezza e gradualità della sanzione, ex art. 8 CGS, ed eccepiva che la stessa misura delle sanzioni disciplinari individuali non poteva automaticamente tradursi nella parità della responsabilità societarie.

La reclamante evidenziava, altresì, che i tesserati della società Acerrana, calciatore e dirigente, avevano tenuto un comportamento scorretto più grave rispetto a quella dei tesserati della società reclamante ed inoltre, ex art. 13, comma 2 CGS, il GST non avrebbe considerato il comportamento dei tesserati della reclamante, nella fase successiva alla mass confrontation, che in più occasioni avrebbero cercato di riportare la calma o, quantomeno, che la situazione non degenerasse.

Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguente accertamento e riconoscimento della diversa e minore responsabilità della stessa rispetto a quella ascrivibile all'Acerra 1926 con rideterminazione delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei tesserati.

La CSAT letti gli atti ufficiali, ritiene il reclamo, così come proposto, non appare meritevole di accoglimento.

Dalla lettura del referto di gara e della documentazione ad esso allegati, il DDG è molto preciso nella individuazione dei tesserati che si rendevano protagonisti della mass confrontation e nella descrizione di quanto gli stessi avevano commesso. Non esiste, a parere di questa Corte, ma diversità di comportamento tra quelle tenute dai tesserati della reclamante e quelli della società Acerrana 1926. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 20/Ag del 12/10/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.10.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo